



Comune di Taceno

Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 29 DEL 31-12-2020

OGGETTO: VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di Dicembre, alle ore 14:30, il Consiglio Comunale si è riunito in modalità telematica, da remoto attraverso l'applicativo "Meet", in attuazione dell'art. 73 del Decreto legge 16 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente.

Si dà atto:

- che il collegamento telematico garantisce il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze;
- che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione. Tutti i partecipati dichiarano che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, pertanto si procede al suo regolare svolgimento.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
NOGARA ALBERTO	X		SOGGETTI MICHELE	X	
PAVONI OSVALDO		X	ISELLA CHIARA		X
MANZONI EGIDIO	X		POMI ROSANNA		X
TAGLIAFERRI LUCIANO	X		FONDRA MARISA	X	
GUSSALLI CARLO	X		MUTTONI GUIDO		X
PONTI MARCELLO	X				

Numero totale PRESENTI: 7 – ASSENTI: 4

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ALBERTO NOGARA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

Il Sindaco chiede alla consulente del Settore economico finanziario, Maria Rosaria Zaffaroni di illustrare la proposta. Ella dà seguito alla richiesta.

Marisa Fondra afferma di dissentire riguardo alla modalità adottata ai fini della validazione del Piano economico finanziario e chiede che venga verbalizzato che Ella ritiene non conforme al dettato della deliberazione dell'Autorità di regolazione ARERA N. 57/2020, il fatto che il Consiglio Comunale possa validare detto piano, posto che tale Organo non integra il requisito di terzietà rispetto all'Amministrazione Comunale ivi previsto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 654, della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *”in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* che approva il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR);

Dato atto che la succitata deliberazione e i relativi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione, delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del piano prevede all'art. 6 che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

Tenuto conto che il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore secondo le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente li approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente è definito dall'ARERA nell'allegato A) alla citata deliberazione, come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito e operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Taceno (Provincia di Lecco) non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore e integrato coi costi relativi alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 78.047,99;

Tenuto conto che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- a) dalle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle*
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

Esamine altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Dato atto che i costi inseriti nel piano economico finanziario dell'anno 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 del Comune di Taceno, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta a € 78.240,71 e che quindi l'importo del piano economico finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano economico finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (*b*): 0,50
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI *b(1+wa)*: 0,70
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio *r*: 2
- coefficiente di recupero della produttività (*X*): 0,10%
- coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (*QL*): 0%
- coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (*PG*): 0%
- coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:

Y 1,a: - 0,25

Y 2,a: - 0,2

Y 3,a: - 0,05

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente*";

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come evidenziato nella relazione di accompagnamento;

Visto l'art. 1, c. 683, della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*";

Richiamato l'art. 107, c. 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge n.27/2020 e ss.mm.ii., ai sensi del quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 30.9.2020;

Visto, in particolare, l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede che "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo*

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18.2.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 43 del 23.12.2019 e n. 16 del 30.9.2020 di approvazione, per l'anno 2020, delle medesime tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 nelle more dell'approvazione del nuovo piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, da predisporre secondo il nuovo MTR definito dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 entro il 31.12.2020;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano economico finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione dello stesso;

Ritenuto pertanto di validare e approvare il piano economico finanziario per l'anno 2020 e i relativi allegati, che fanno parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Acquisiti:

il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), p. 7, del D.lgs. 267/2000;

il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dalla Responsabile del Settore Economico-finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Tutto ciò premesso;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

Visto l'articolo 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 6 (sei), contrari n. 1 (Fondra Marisa), astenuti n. 0 (zero), espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) di richiamare e approvare espressamente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990;

2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nell'allegata relazione illustrativa del piano economico finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa, dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;

3) di validare e approvare ai sensi delle vigenti disposizioni l'allegato piano economico finanziario dell'anno 2020 e i documenti a esso allegati per farne parte integrante e sostanziale;

4) di trasmettere il piano economico finanziario dell'anno 2020 e i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, attesa la tempistica di legge nonché i riflessi operativi della presente deliberazione, e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza, con voti favorevoli n. 6 (sei), contrari n. 1 (Fondra Marisa), astenuti n. 0 (zero), espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegati:

- Appendice 1 MTR;
- Appendice 2 relazione accompagnatoria;
- Dichiarazione veridicità gestore Silea S.p.A.;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

- Dichiarazione veridicità gestore Comune di Taceno;
- parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tecnico;
- parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico -finanziario;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
ALBERTO NOGARA

Il SEGRETARIO Comunale
**SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO
GIUSEPPE MINISTERI**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI
